

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI PER GLI ESAMI DI AMMISSIONE AI CORSI DI DOTTORATO E PER GLI ESAMI FINALI, NONCHÉ, PER LE PROCEDURE DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA

PARTE I

Oggetto ed ambito di applicazione

ART. 1

Il presente regolamento, in attuazione delle norme previste dal D.P.R. n. 382/80 e dal D.P.R. n. 387/97, disciplina le procedure per: la nomina delle commissioni giudicatrici per gli esami di ammissione ai dottorati di ricerca; il conseguimento del titolo di dottore di ricerca.

PARTE II

Esami di ammissione ai dottorati di ricerca

ART. 2

Commissioni giudicatrici per gli esami di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca

Le commissioni giudicatrici per gli esami concorsuali di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca sono nominate con decreto del Rettore, esse sono composte ognuna da tre membri scelti tra docenti di ruolo, di questo o di altri Atenei, italiani e stranieri, appartenenti ai settori scientifico disciplinari cui si riferisce il corso.

Le predette commissioni dovranno espletare le operazioni concorsuali improrogabilmente entro due mesi dalla nomina.

ART. 3

Svolgimento degli esami di ammissione

Le selezioni dei candidati si svolgono secondo quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. n. 382/80, comma 1º e commi dal 3º all'ultimo.

PARTE III

Esami per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca

ART. 4

Commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di dottore di ricerca

Le commissioni giudicatrici per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, sono nominate con decreto del Rettore; ciascuna di esse è composta da tre professori, di cui due ordinari ed uno associato, che non siano componenti del collegio dei docenti, appartenenti e/o attinenti ai settori scientifico-disciplinari cui afferisce il dottorato.

Le commissioni possono essere integrate da non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca.

Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, le commissioni sono costituite secondo le modalità previste negli accordi stessi.

Le commissioni giudicatrici sono convocate dal Rettore non oltre il 31 dicembre e sono tenute a concludere improrogabilmente le valutazioni entro il 28 febbraio.

Le eventuali dimissioni dei componenti delle commissioni, adeguatamente motivate, acquistano efficacia all'atto dell'accoglimento da parte del Rettore.

Ogni membro effettivo dimissionario viene sostituito con il membro supplente appartenente allo stesso ruolo.

Decorsi i termini, di cui al comma precedente, senza che la commissione abbia concluso i lavori, essa decade ed il Rettore nomina una nuova commissione con esclusione dei componenti decaduti.

Alla nuova commissione sono egualmente assegnati due mesi, dalla convocazione Rettorale, per la conclusione delle valutazioni.

ART. 5

Ammissione all'esame per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca.

I candidati all'esame per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca devono presentare apposita istanza al Magnifico Rettore entro il 31 ottobre dell'ultimo anno di corso con l'indicazione del titolo della tesi e del settore scientifico-disciplinare al quale questa prevalentemente si riferisce. Entro il medesimo termine del 31 ottobre i candidati dovranno presentare al collegio dei docenti eventuale richiesta di proroga, che verrà concessa ai sensi del successivo articolo 7.

Entro il 15 novembre, il collegio dei docenti, valutata l'attività di ricerca svolta dai dottorandi nell'ultimo anno e con riferimento all'intero corso di dottorato, propone al Rettore di ammettere o non ammettere i candidati all'esame finale, formulando contestualmente un giudizio complessivo, che verrà consegnato ai candidati affinché, lo allegghino alle tesi.

ART. 6

Tesi finale

La tesi finale è, di norma, redatta in lingua italiana, il collegio dei docenti può preventivamente autorizzarne la redazione in una lingua straniera. Tre copie della tesi finale, firmate dal docente che ne ha curato il tutoraggio, dovranno essere presentate dai candidati al Magnifico Rettore, entro il 30 novembre dello stesso anno in cui è terminato il corso. Successivamente, su apposita richiesta da parte dell'Amministrazione Universitaria, i candidati devono trasmettere una copia della tesi anche a ciascuno dei membri della commissione di cui all'art. 4.

ART. 7

Proroga della presentazione della tesi

Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, i candidati possono presentare apposita istanza di proroga al collegio dei docenti, entro il 31 ottobre dello stesso anno in cui ha termine il corso.

Ad essi, su proposta del collegio dei docenti, formulata non più tardi del 15 novembre, il Rettore, con proprio decreto, concede la proroga di un anno e li ammette agli esami previsti per il ciclo successivo, anche in altra sede, in caso di mancata attivazione del corso.

Tale sede verrà scelta dai candidati interessati e comunicata al Rettore dell'Università del Molise entro il 30 settembre dell'anno successivo alla fine del corso, per consentire la trasmissione dei relativi atti.

In tal caso, i collegi dei docenti potranno proporre una o più sedi presso la quale i candidati, che usufruiscono della proroga, concluderanno l'iter per il conseguimento del titolo.

La proroga non comporta in alcun modo oneri di carattere economico per l'Ateneo, né ulteriore titolo alla borsa di studio o ad altre agevolazioni eventualmente previste dall'ordinamento dell'Università del Molise.

ART. 8

Assenza all'esame finale

Qualora i candidati, pur non avendo fatto richiesta di proroga, non possano, per malattia o forza maggiore, sostenere l'esame finale nella data fissata, potranno chiedere al Rettore di poter sostenere l'esame in un'altra data, tenuto conto delle particolari circostanze che hanno precluso lo svolgimento della prova. In tal caso, i candidati verranno ammessi agli esami previsti per il ciclo successivo, anche in altra sede, in caso di mancata attivazione del corso, che verrà scelta dai candidati interessati e comunicata al Rettore dell'Università del Molise entro il 30 settembre dell'anno successivo alla fine del corso, per consentire la trasmissione dei relativi atti.

ART. 9

Conseguimento del titolo di dottore di ricerca

La convocazione per gli esami finali avverrà a mezzo lettera raccomandata, che verrà inviata ai candidati almeno quindici giorni prima della data fissata per la prova.

Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del superamento dell'esame finale; l'Università sede d'esame, a richiesta degli interessati, ne certifica il conseguimento.

Successivamente al rilascio del titolo, l'Università medesima cura il deposito di copia della tesi finale, presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze.

PARTE IV

Compensi per le Commissioni

ART. 10

Compensi

Ai componenti delle commissioni, di cui alle parti terza e quarta del presente regolamento, non appartenenti all'Università del Molise, verrà erogato un compenso nei termini attualmente fissati dalla normativa vigente, nonché, il rimborso delle spese di missione, secondo le norme regolamentari vigenti presso l'Ateneo.